



DELIBERA n.3 - 15 aprile 2016
Approvazione Statuto ART-CAL
-L.r. 35/2015,art.13 -

Il Commissario dell'ART-CAL

Vista la l.r. 35/2015 recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", che, all'art.13, ha istituito l' Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;

Tenuto conto che il Commissario ,per effetto del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 12 Febbraio 2016 e ai sensi dell'art. 23 comma 2 della legge regionale 35/2015 ,svolge le funzioni di tutti gli organi dell'ART-CAL non ancora costituiti ;

Dato atto che , alla data odierna, non risulta essere stata convocata la riunione per l'insediamento dell'Assemblea dell'ART-CAL di cui al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale in narrativa;

Dato atto che, alla data odierna ,non è stato approvato il Regolamento regionale di cui al comma 19 dell'art. 13 della l.r. 35/2015;

Ravvisata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello Statuto per dotare l'ente della disciplina per l'organizzazione e il funzionamento dell'ART-CAL;

Visto l'allegato A) alla presente delibera recante " STATUTO-AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA"

Delibera

1)di approvare l'allegato A) alla presente delibera recante " STATUTO-AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)di inviare il presente atto ai soggetti interessati ;

3)di pubblicare lo "Statuto" sul sito dell'ART-CAL.

Il Commissario
Dr. Annita Serio



REGIONE CALABRIA
GERMANETO - 88100 – CATANZARO

STATUTO

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA
(ART-CAL)



STATUTO

INDICE

Art.1 Denominazione, sede e costituzione	pag.3
Art.2 Durata	pag.3
Art.3 Scopi e funzioni	pag.3
Art.4 Organi di governo	pag.4
Art.5 Composizione e durata dell'Assemblea	pag.5
Art.6 Competenze dell'Assemblea	pag.5
Art.7 Svolgimento-Convocazioni dell'Assemblea	pag.5
Art.8 Comitato istituzionale Composizione, elezione e durata	pag.5
Art.9 Competenze del Comitato Istituzionale	pag.6
Art.10 Convocazioni del Comitato istituzionale	pag.6
Art.11 Presidente	pag.7
Art.12 Segretario Generale	pag.7
Art.13 Revisore dei conti	pag.8
Art.14 Nucleo ispettivo	pag.8
Art.15 Fonti di finanziamento	pag.9
Art.16 Struttura	pag.9
Art.17 Controlli	pag.9
Art.17 Atti amministrativi: procedimento e pubblicazione	pag.9
Art.18 Norme finali e di rinvio	pag.9

STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione

1. E' costituito l'ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale istituito ai sensi dell'art. 13 della l.r. 35/2015;
2. L'ente, denominato Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), è un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione ;
3. La sede dell'ART-Cal e' presso la Cittadella regionale Viale Europa Località Germaneto-Catanzaro-88100

Art. 2 Durata

1. L'ART-Cal ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.

Art. 3 Scopi e funzioni dell'ART-CAL

1. L'ART-CAL ha l'obiettivo di promuovere e coordinare nell'ambito regionale le politiche di mobilità sostenibile conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale ottimizzando, in una logica di sistema, i servizi di trasporto pubblico locale ferro-gomma al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del settore;
2. L'ART-CAL assume le funzioni attribuite agli enti di governo dei bacini territoriali ottimali dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale dalla l.r. 35/2015 , conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione e degli Enti locali , con particolare riguardo :
 - a. alla definizione periodica e puntuale dei programmi di esercizio, coerente con la programmazione regionale in materia e l'eventuale rinvio del programma triennale di tpl alla giunta regionale per una revisione qualora i vincoli dei contratti di servizio stipulati non consentano la definizione di programmi di esercizio conforme al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
 - b. all'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e alla adozione di provvedimenti per la cessazione degli eventuali affidamenti stipulati dagli enti locali per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale ;
 - c. ai servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
 - d. al contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
 - e. al contenuto e alla stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - f. all'autorizzazione dei servizi a libero mercato;
 - g. alla relazione annuale sulle attività svolte e alla pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico ;
 - h. all'eventuale supporto tecnico agli enti locali in materia di TPL
 - i. alla possibilità di istituire ambiti territoriali non sovrapposti e di stabilire i requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole individuando le



- forme associative dei comitati d'ambito nonchè alla possibilità, in caso d'inerzia, di sostituirsi o di sopprimere il Comitato d'Ambito in caso di reiterata inerzia;
- j. all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di mancata definizione di massima dei programmi di esercizio da parte degli enti locali con spese a carico dell'ente locale inadempiente;
 - k. all'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall'Osservatorio;
 - l. alla irrogazione delle sanzioni a carico degli operatori determinate dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Osservatorio della mobilità;
 - m. al trasferimento all' Agenzia regionale reti e mobilità delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento della stessa Agenzia nelle percentuali e con le modalità stabilite dalla l.r 35/2015;
 - n. alla delega all'Agenzia regionale reti e mobilità dell'esercizio delle funzioni riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e la stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio trasferendo le risorse stabilite dalla l.r. 35/2015;
 - o. alla pubblicazione cronologica sul sito web dell'ART-CAL dei verbali dei controlli effettuati sui servizi di TPL , del contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata;
 - p. alla regolamentazione con la Giunta regionale della libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi in materia di agevolazioni tariffarie;
 - q. alla formulazione del parere sui contenuti del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta regionale;
 - r. alla possibilità di stipulare convenzioni con le strutture amministrative regionali con compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale per la fornitura di servizi
 - s. alla possibilità di stipulare convenzioni per l'uso a titolo gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, di veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale ;
 - t. all'autorizzazione per gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni sui titoli di viaggio;
 - u. alla messa a disposizione dell'operatore aggiudicatario dei beni essenziali per l'effettuazione dei servizi anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
 - v. all'assunzione di partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi , quale attività strumentale e al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico.

Art. 4-Organismi di governo

1.Sono Organismi di governo

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Comitato istituzionale;
- d. il Revisore dei conti



Art. 5-Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati
2. L'Assemblea è organo di carattere permanente soggetto a rinnovo per le sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 6-Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico;
2. L'Assemblea elegge e nomina :
 - a) il Presidente dell'Assemblea;
 - b) due membri del Comitato istituzionale;
 - c) un componente dell'Assemblea dei soci dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
 - d) il Revisori dei conti.
3. L'Assemblea approva i seguenti atti:
 - a) Statuto e relative modifiche ;
 - b) l'approvazione di atti obbligatori quali la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
 - c) L'eventuale istituzione degli ambiti territoriali non sovrapposti nonché i requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole individuando le forme associative dei comitati d'ambito;

Art. 7-Svolgimento-Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si svolge secondo i tempi e con le modalità individuate dal Regolamento regionale di cui al comma 19 dell'art. 13 della L.R: 35/2015 :

- a) per via telematica ;
- b) con partecipazione alla riunione delle persone fisiche;
- c) con la partecipazione alla riunione delle persone fisiche anche in video conferenza.

2. E' consentita la partecipazione in videoconferenza di cui al comma 1 lettera c) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione

Art. 8-Comitato istituzionale-Composizione, elezione e durata

1. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da:
 - a. due designati dal Consiglio regionale;
 - b. uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - c. uno eletto dalle province;



- d. uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- e. uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- f. due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.

2. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o alla elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente;

3. Per le finalità di cui al comma 1, si rinvia al regolamento regionale di cui al comma 19 dell'ART.13 della l.r. 35/2015. ;

5. Ciascun componente rimane in carica per cinque anni dalla nomina. Per i componenti del Comitato istituzionale non è prevista alcuna indennità di carica .

6. Le dimissioni dalla carica di componente del comitato istituzionale non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I componenti del comitato che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti;

Art. 9- Competenze del Comitato Istituzionale

1. Il Comitato compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze del presidente dell'ART-CAL, del segretario generale o dei dirigenti previste dalla l.r. 35/2015 o dallo Statuto. E', altresì, di competenza del Comitato:

- a) L' eventuale nomina del Vice Presidente che assolve le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo.
- b) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- c) la vigilanza sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa.
- d) Individua gli strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente per i modelli di delegazione interorganica, ai fini della delega all'Agenzia regionale reti e mobilità dell'esercizio delle funzioni riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e la stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, .

Art. 10 -Convocazioni del Comitato istituzionale

- 1. Il Comitato istituzionale è convocato dal Presidente dell'ART-CAL, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, fatte salve motivate ragioni d'urgenza. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito web ed è comunicata ai componenti del Comitato mediante avviso inviato all'indirizzo PEC previamente indicato, a tal fine, dai componenti medesimi. La seduta è valida se è presente un numero di componenti superiore alla metà. I lavori di ogni seduta
- 2. Il comitato si riunisce nella sede del Comitato o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

